Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 novembre 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità – Tassazione dei dividendi – Ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti da una società non residente in perdita – Rimborso – Differimento dell'imposizione – Presupposti – Requisito relativo al calcolo del risultato della società non residente secondo le norme dello Stato membro della fonte dei dividendi »

Nella causa C-241/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema, Svezia), con decisione del 25 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 28 marzo 2025, nel procedimento

Société Générale SA

contro

Skatteverket,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, L. Arastey Sahún, Z. Csehi e B. Smulders, presidenti di sezione, S. Rodin, E. Regan, A. Kumin (relatore), D. Gratsias, M. Gavalec, O. Spineanu-Matei, M. Bošnjak e A. Kornezov, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 febbraio 2026,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Société Générale SA, da L. Back, advokat, e O. Salenstedt, biträdande jurist;

– per lo Skatteverket, da K. Hjelmberg e U. Vretendahl, in qualità di agenti;

– per il governo svedese, da H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da P. Pérez Zapico e A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da P. Carlin e W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 63 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Société Générale SA, una società di diritto francese, e lo Skatteverket (amministrazione tributaria, Svezia), in merito al rifiuto opposto da quest'ultimo al rimborso della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi percepiti da tale società nel corso del 2012.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 L'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, così dispone:

«Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».

4 A termini dell'articolo 65 TFUE:

«1. Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

(...)

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63.

(...)».

Convenzione franco-svedese

5 L'articolo 10 della convenzione tra il Governo della Repubblica francese e il Governo del Regno di Svezia volta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Stoccolma il 27 novembre 1990, prevede quanto segue:

«1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente in cui risiede la società che paga i dividendi, ai sensi della normativa di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così determinata non può eccedere il 15[%] dell'importo lordo dei dividendi. (...)

(...)».

Diritto svedese

Disposizioni che disciplinano l'imposta sui dividendi

6 Le disposizioni che disciplinano l'imposta sui dividendi sono contenute nella kupongskattelagen (1970:624) [legge (1970:624)] relativa all'imposta sui dividendi; in prosieguo: la «legge relativa all'imposta sui dividendi»).

7 Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, di detta legge, l'imposta sui dividendi deve essere versata allo Stato per qualsiasi distribuzione di dividendi su azioni di società per azioni svedesi.

8 Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, di detta legge, l'imposta è dovuta dalle persone giuridiche non residenti che hanno diritto a dividendi se i dividendi versati non si riferiscono a redditi di un'attività economica o commerciale svolta da una stabile organizzazione operante in Svezia.

9 L'articolo 5 di detta legge precisa che l'aliquota della ritenuta alla fonte è pari al 30% del dividendo.

10 L'articolo 27 di tale legge dispone che, in determinate situazioni, sussiste un diritto al rimborso. Conformemente all'articolo 27, primo comma, di detta legge, se l'imposta sui dividendi è stata riscossa ad un'aliquota superiore a quella prevista da una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, il beneficiario ha diritto al rimborso dell'importo riscosso in eccesso.

11 Gli articoli da 28 a 28n della legge relativa all'imposta sui dividendi, entrati in vigore il 1º gennaio 2020, prevedono un differimento del pagamento dell'imposta sui dividendi in taluni casi, consentendo ad una persona giuridica straniera stabilita nell'Unione europea di ottenere, su richiesta, un termine di pagamento per il pagamento dell'imposta sui dividendi. In pratica, il differimento è concesso a condizione che tale persona giuridica dimostri una perdita calcolata secondo le regole del diritto tributario svedese. Se la

persona giuridica che richiede un differimento fa parte di un gruppo di imprese soggette ad una tassazione su base consolidata dei redditi nel proprio Stato di stabilimento, il periodo di differimento è calcolato con riferimento all'insieme delle società del gruppo.

Disposizioni che disciplinano l'imposta sul reddito

12 Il capo 6 della inkomstskattelagen (1999:1229) [legge (1999:1229) relativa all'imposta sul reddito; in prosieguo: la «legge relativa all'imposta sul reddito»] contiene gli articoli 3 e 4, i quali dispongono, come regola generale, che le persone giuridiche svedesi sono soggette all'imposta sul reddito su tutti i loro redditi percepiti in Svezia e all'estero.

13 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del capo 16 di tale legge, le persone giuridiche svedesi possono in linea di principio dedurre a titolo di spese i costi connessi all'acquisizione e al mantenimento dei redditi.

14 La legge relativa all'imposta sul reddito non contiene norme in materia di tassazione su base consolidata per le imprese facenti parte di un gruppo. Queste ultime possono tuttavia, se sono soddisfatte determinate condizioni, compensare i risultati ottenuti all'interno del gruppo operando trasferimenti infragruppo in applicazione del capo 35 di detta legge. Dall'articolo 1, primo comma, di tale capo risulta che un siffatto trasferimento è deducibile dall'impresa che ne è l'autore e che esso è imponibile per l'impresa che ne è beneficiaria.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 La Société Générale è una società stabilita in Francia e appartiene ad un gruppo di società che è oggetto di un'imposizione consolidata in tale Stato membro.

16 Nel corso del 2012, tale società ha percepito dividendi da società svedesi sui quali l'imposta sui dividendi svedese è stata trattenuta alla fonte.

17 La Société Générale si è rivolta all'amministrazione tributaria svedese ai fini del rimborso della ritenuta alla fonte. Essa ha sostenuto, a sostegno della propria domanda, che la riscossione dell'imposta costituiva un'illecita restrizione alla libera circolazione dei capitali, in quanto essa è una società in perdita e una società svedese in situazione analoga non sarebbe stata soggetta a una tassazione siffatta.

18 L'amministrazione tributaria ha respinto la domanda di rimborso della Société Générale con la motivazione che la perdita da essa fatta valere non era stata calcolata secondo le norme fiscali svedesi.

19 La Société Générale ha successivamente adito il Förvaltningsrätten i Falun (Tribunale amministrativo di Falun, Svezia), che ha respinto il ricorso così proposto. A tal riguardo, tale giudice ha constatato che la Société Générale aveva prodotto moduli di dichiarazione dei redditi francesi, tanto per sé stessa quanto per il gruppo di società al quale essa appartiene, e che da tali moduli risultava che tutte tali società avevano registrato rilevanti

perdite fiscali in Francia nel corso dell'esercizio fiscale di cui trattasi. Detto giudice ha dichiarato che, tuttavia, da ciò non risultava che le perdite fatte valere dalla Société Générale fossero equivalenti a quelle che una società svedese avrebbe realizzato in una situazione del genere. La Société Générale non avrebbe quindi dimostrato, calcolando secondo le norme fiscali svedesi il risultato del gruppo fiscale nel suo complesso, di trovarsi in una situazione comparabile a quella di una società svedese in perdita.

20 La Société Générale si è così rivolta allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema, Svezia), che è il giudice del rinvio.

21 Tale giudice osserva che nelle sentenze del 22 novembre 2018, Sofina e a. (C-575/17; in prosieguo: la «sentenza Sofina», EU:C:2018:943), nonché del 19 dicembre 2024, Credit Suisse Securities (Europe) [C-601/23, in prosieguo: la «sentenza Credit Suisse Securities (Europe)», EU:C:2018:943], la Corte ha dichiarato contrario alla libera circolazione dei capitali il fatto di tassare alla fonte i dividendi versati ad una società non residente in perdita, mentre invece una società residente non è soggetta a tassazione se dichiara di essere in perdita.

22 Nel caso di specie, tanto la Société Générale quanto il gruppo di società del quale essa è la società madre hanno dichiarato perdite fiscali rilevanti in Francia nel corso dell'esercizio fiscale controverso. La Société Générale non avrebbe tuttavia proceduto al calcolo del risultato delle persone giuridiche appartenenti a tale gruppo secondo le norme fiscali svedesi, cosicché le sarebbe stato negato il rimborso della ritenuta alla fonte.

23 A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede se lo Stato membro della fonte dei dividendi possa esigere che una società non residente, per dimostrare di essere in perdita, ricalcoli il proprio risultato conformemente alle norme fiscali sostanziali applicabili in tale Stato membro.

24 Inoltre, si pone l'ulteriore questione se, qualora la società non residente sia oggetto di un'imposizione consolidata, lo Stato membro della fonte dei dividendi possa esigere che il risultato economico del gruppo di società di cui tale società fa parte sia preso in considerazione nel suo insieme per determinare se detta società si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società svedese in perdita.

25 Il giudice del rinvio precisa, in tale contesto, che, sebbene le norme contenute nella legge relativa all'imposta sul reddito in materia di trasferimenti infragruppo riconoscano, a determinate condizioni, la possibilità di equilibrare i risultati all'interno di un gruppo di imprese, il meccanismo dell'imposizione consolidata di cui la Société Générale è oggetto in Francia non esiste in Svezia.

26 In tale contesto, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia compatibile con l'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il fatto che lo Stato dell'imposizione alla fonte esiga che una società non residente, soggetta ad imposizione mediante ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti e che afferma di trovarsi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente in perdita, dimostri tale circostanza ricalcolando il proprio risultato imponibile in conformità alle norme che lo Stato dell'imposizione alla fonte applica per la tassazione dei redditi delle società residenti.

2) Qualora la società non residente sia soggetta a tassazione consolidata, se sia compatibile con l'articolo 63 TFUE il fatto che lo Stato dell'imposizione alla fonte esiga che sia preso in considerazione il risultato imponibile del gruppo fiscale nel suo complesso al momento di determinare se la società si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente in perdita.

3) Se sulla risposta alla questione sub 2) incida il fatto che lo Stato dell'imposizione alla fonte non dispone di norme in materia di tassazione consolidata, ma dispone invece di norme relative ai trasferimenti infragruppo che, in determinate circostanze, consentono una compensazione dei risultati imponibili all'interno del gruppo».

Sulle questioni pregiudiziali

27 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla prassi dell'amministrazione tributaria di uno Stato membro consistente nell'esigere che una società non residente, appartenente a un gruppo di società che è oggetto di un'imposizione consolidata nel suo Stato membro di residenza e che fa valere la sua situazione in perdita per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi percepiti da una società residente nel primo Stato membro, fornisca la prova di tale situazione in perdita ricalcolando, sistematicamente, il suo risultato imponibile conformemente alle norme applicate da tale primo Stato membro per tassare le società residenti.

28 Nel contesto della presente causa, la Corte è quindi chiamata a precisare gli insegnamenti risultanti dalle sentenze Sofina e Credit Suisse Securities (Europe) per quanto riguarda la nozione di «restrizione ai movimenti di capitali» ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, anche sotto il profilo della comparabilità oggettiva di una situazione transfrontaliera con una situazione interna, nonché della proporzionalità della prassi dell'amministrazione tributaria nazionale nei confronti di una società non residente, appartenente a un gruppo di società oggetto di un'imposizione consolidata nel suo Stato membro di residenza.

Sull'esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali

29 Anzitutto, occorre ricordare che, sebbene la materia delle imposte dirette rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel

rispetto del diritto dell'Unione e, in particolare, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1995, Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31, punto 21; del 25 ottobre 2012, Commissione/Belgio, C-387/11, EU:C:2012:670, punto 36, e del 30 ottobre 2025, Attal et Associés, C-321/24, EU:C:2025:836, punto 27 e giurisprudenza citata).

30 In tale contesto, occorre sottolineare che, come risulta dall'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, uno degli obiettivi principali dell'Unione consiste nell'istituire un mercato interno, che comporti uno spazio senza frontiere interne. Le libertà fondamentali sono le pietre angolari del mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C-600/23, EU:C:2025:617, punto 89) e devono essere interpretate alla luce di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 1994, Commissione/Francia, C-381/93, EU:C:1994:370, punto 17, e dell'11 dicembre 2014, Commissione/Spagna, C-678/11, EU:C:2014:2434, punto 38 nonché giurisprudenza citata).

31 Così, per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, l'articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi (sentenza del 2 marzo 2023, PrivatBank e a., C-78/21, EU:C:2023:137, punto 26 nonché giurisprudenza citata).

32 La nozione di «restrizione», ai sensi della disposizione sopra citata, include le misure statali che hanno carattere discriminatorio per il fatto che istituiscono, direttamente o indirettamente, una differenza di trattamento tra i movimenti nazionali di capitali e i movimenti transfrontalieri di capitali che non corrisponde ad una diversità oggettiva di situazioni, e che sono pertanto idonee a dissuadere persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri o di paesi terzi dall'effettuare movimenti transfrontalieri di capitali (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, PrivatBank e a., C-78/21, EU:C:2023:137, punti 48 e 49 nonché giurisprudenza citata).

33 Più nello specifico, un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti a società non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti a società residenti, è quindi idoneo a dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall'investire nello stesso primo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall'articolo 63 TFUE (v., in tal senso, sentenze dell'8 novembre 2007, Amurta, C-379/05, EU:C:2007:655, punto 28, e del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 28 nonché giurisprudenza citata).

34 A tal riguardo, l'esistenza di una restrizione può risultare non solo da misure che istituiscono le condizioni sostanziali al fine di poter beneficiare di un vantaggio fiscale, ma anche da misure che prevedono le prove che devono essere fornite dalle società non residenti a tal fine (v. sentenza del 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España

Pensiones, Fondo de Pensiones, C-525/24, EU:C:2025:922, punto 37 e giurisprudenza citata).

35 Per contro, gli svantaggi che possono derivare dall'esercizio parallelo delle competenze fiscali dei vari Stati membri non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato FUE, purché tale esercizio non sia discriminatorio (sentenze del 25 febbraio 2021, Société Générale, C-403/19, EU:C:2021:136, punto 28, e del 12 marzo 2026, Marhaux, C-150/25, EU:C:2026:188, punto 37) o, quanto meno, non siano tali da vietare o ostacolare ulteriormente le operazioni transfrontaliere (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2005, Mobistar e Belgacom Mobile, C-544/03 e C-545/03, EU:C:2005:518, punto 29, e del 17 marzo 2022, AllianzGI-Fonds AEVN, C-545/19, EU:C:2022:193, punto 36).

36 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, per tener conto delle esigenze derivanti dal principio della libera circolazione dei capitali, come interpretato dalla Corte nella sentenza Sofina, il legislatore svedese ha introdotto una normativa, contenuta negli articoli da 28 a 28n della legge relativa all'imposta sui dividendi, la quale prevede che una società stabilita in un altro Stato membro possa ottenere, su richiesta, un termine di pagamento per versare l'imposta sui dividendi che essa percepisce da una società svedese. In forza di tale normativa, il differimento sarà concesso fintantoché la società non residente registra una perdita, calcolata secondo le norme del diritto tributario svedese. Inoltre, se la società che chiede un differimento fa parte di un gruppo di società soggette ad una tassazione su base consolidata dei redditi nel proprio Stato di stabilimento, il periodo di differimento sarà calcolato con riferimento al risultato di tutte le società che appartengono al gruppo.

37 Dalla decisione di rinvio risulta altresì che, sebbene detta normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, non sia applicabile *ratione temporis* alla controversia di cui al procedimento principale, l'amministrazione tributaria esige che la Société Générale fornisca le prove ivi definite al fine di ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi da essa percepiti. Pertanto, la Société Générale dovrebbe procedere al ricalcolo, conformemente alle norme del diritto tributario svedese, del proprio risultato imponibile nonché di quello del gruppo di società al quale appartiene e che è oggetto di un'imposizione consolidata in Francia, lo Stato membro di residenza.

38 Ne consegue che, in Svezia, le società non residenti in perdita possono evitare, al pari delle società residenti, l'imposizione immediata dei dividendi da esse percepiti. Tuttavia, tale possibilità è subordinata alla dimostrazione di tale situazione in perdita mediante il calcolo del risultato imponibile di tali società non residenti conformemente alle norme del diritto tributario svedese.

39 Di conseguenza, per evitare la tassazione immediata dei dividendi che percepiscono o per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte, le società non residenti, che sono tenute a determinare il loro risultato imponibile conformemente alla legislazione del loro Stato membro di residenza, devono anche soddisfare un requisito supplementare dello Stato membro di origine, in quanto devono, sistematicamente, ricalcolare il loro risultato

imponibile conformemente alle norme del diritto tributario svedese. Tale requisito supplementare, che rappresenta un onere amministrativo per le sole società non residenti, è tale da ostacolare ulteriormente le operazioni transfrontaliere e costituisce per tali società uno svantaggio fiscale. Inoltre, l'effetto restrittivo e dissuasivo di tale svantaggio si concretizza nella controversia principale nell'ipotesi dell'appartenenza delle società non residenti ad un gruppo di società oggetto di un'imposizione consolidata nello Stato membro di residenza.

40 Una prassi di uno Stato membro che impone un siffatto onere amministrativo supplementare, per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte, è idonea a dissuadere le società non residenti dall'effettuare investimenti in tale Stato membro e costituisce quindi una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

41 Come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, tenuto conto dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, TFUE, perché una normativa tributaria nazionale che dà luogo a una differenza di trattamento possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che tale differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2004, Lenz, C-315/02, EU:C:2004:446, punto 27, e del 27 aprile 2023, L Fund, C-537/20, EU:C:2023:339, punto 45 nonché giurisprudenza citata).

42 Occorre quindi esaminare la comparabilità delle situazioni di cui trattasi nel procedimento principale e, se del caso, l'esistenza di una giustificazione sulla base di un motivo imperativo di interesse generale.

Sulla comparabilità oggettiva delle situazioni

43 Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell'oggetto e del contenuto di queste ultime [sentenze del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 48, e del 27 febbraio 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Modalità di gestione di un OIC), C-18/23, EU:C:2025:119, punto 78 nonché giurisprudenza citata].

44 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che, quando uno Stato membro pone sullo stesso piano la tassazione dei redditi in una situazione interna e in una situazione transfrontaliera, scegliendo di esercitare la propria competenza fiscale in entrambe le situazioni, esso ammette che, alla luce delle modalità e delle condizioni di tale imposizione, non esiste tra queste due situazioni alcuna differenza oggettiva che possa giustificare una differenza di trattamento (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 1986, Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 20, e del 17 luglio 2014, Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, punto 24).

45 È per questo che la Corte dichiara costantemente che a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o per via convenzionale, assoggetta all'imposta sul reddito non soltanto i contribuenti residenti, ma anche i contribuenti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali contribuenti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti (v. sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, EU:C:2006:773, punto 68; del 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, punto 66, e del 16 giugno 2022, ACC Silicones, C-572/20, EU:C:2022:469, punto 40).

46 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, secondo la normativa tributaria svedese applicabile al procedimento principale, i dividendi provenienti da partecipazioni che rappresentano meno del 10% del capitale di una società residente sono, in linea di principio, assoggettati all'imposta in Svezia, indipendentemente dal fatto che siano versati a una società residente o a una società non residente.

47 Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 44 e 45 della presente sentenza, si deve ritenere che le situazioni di queste due categorie di contribuenti siano oggettivamente comparabili.

48 Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti dedotti dai governi svedese e tedesco, sostenuti dal governo spagnolo.

49 Per quanto riguarda, in primo luogo, i requisiti probatori di cui trattasi nel procedimento principale, il governo svedese fa valere che, per determinare se una società non residente si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente sotto il profilo di una perdita fiscale, occorrerebbe, in linea di principio, applicare le stesse norme ai ricavi e ai costi di ciascuna società. Secondo tale governo, un'imposizione equivalente presupporrebbe una comparabilità materiale, il che impone alle società non residenti di rettificare la loro contabilizzazione.

50 A tal riguardo, occorre anzitutto osservare che gli elementi di prova richiesti a una società non residente in perdita che percepisce dividendi servono a verificare che essa soddisfi le condizioni per beneficiare di un differimento dell'imposizione di tali dividendi o, se del caso, per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte già prelevata, al fine di beneficiare di un trattamento fiscale comparabile a quello di una società residente in perdita.

51 Per quanto riguarda l'obiettivo di una normativa secondo cui i dividendi percepiti da una società in perdita sono effettivamente tassati solo quando tale società torna in attivo, occorre rilevare che la decisione di rinvio non contiene indicazioni al riguardo, ma che un siffatto diritto al differimento dell'imposizione o, se del caso, al rimborso della ritenuta alla fonte mira generalmente a tener conto della capacità contributiva del contribuente. Infatti, la capacità contributiva di una società risulta ridotta quando, al termine

dell'esercizio fiscale nel corso del quale ha percepito dividendi, essa registra una perdita a titolo del suo risultato imponibile complessivo.

52 Orbene, alla luce della loro capacità contributiva, una società residente e una società non residente, i cui risultati imponibili sono stati determinati ciascuna secondo le norme del diritto tributario del loro rispettivo Stato di residenza, si trovano nella stessa situazione. Infatti, come osservato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, la capacità contributiva di una società non è pregiudicata dal fatto che, secondo un'altra normativa fiscale nazionale, essa avrebbe presentato una maggiore capacità contributiva e registrato utili. Per contro, qualsiasi ricalcolo del risultato imponibile di una società non residente verte su una situazione ipotetica.

53 È vero che, come sostenuto dall'amministrazione tributaria e dal governo svedese, alcuni Stati membri hanno norme più generose di altri in materia, ad esempio, di deduzione fiscale.

54 Tuttavia, da un lato, in mancanza di un'armonizzazione in materia, spetta a ciascuno Stato membro definire, nell'ambito della propria competenza fiscale, le norme relative alla determinazione del risultato imponibile delle società fiscalmente residenti. Orbene, nella prospettiva della società interessata, è tale risultato a riflettere la sua capacità contributiva pertinente, poiché costituisce la base della sua imposizione nel suo Stato di residenza.

55 Dall'altro lato, sebbene sia vero che, a causa delle differenze tra le norme degli Stati membri, non è da escludere che il risultato imponibile di una società, calcolato secondo la legislazione fiscale del suo Stato di residenza, sia negativo, mentre sarebbe stato positivo se fosse stato determinato secondo la legislazione tributaria di un altro Stato, si potrebbe verificare anche la situazione inversa. La possibilità che tali casi esistano è la logica conseguenza della mancanza di armonizzazione in materia e non può rimettere in discussione la comparabilità oggettiva, sotto il profilo della loro capacità contributiva, di una società residente e di una società non residente i cui risultati imponibili siano stati determinati ciascuno secondo le norme del diritto tributario del loro rispettivo Stato di residenza.

56 Del resto, la questione della comparabilità oggettiva delle situazioni deve essere distinta dalla questione se una società crei artificiosamente le condizioni necessarie per beneficiare di un differimento d'imposta o, se del caso, per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte, circostanza che occorre esaminare nell'ambito della giustificazione della restrizione constatata.

57 In secondo luogo, il governo tedesco, sostenuto dal governo spagnolo, solleva obiezioni di principio nei confronti della conclusione tratta dalla Corte nelle sentenze Sofinae Credit Suisse Securities (Europe), secondo cui la situazione di una società residente in perdita che percepisce dividendi e quella di una società non residente anch'essa in perdita e che percepisce dividendi sono oggettivamente comparabili

58 A tal riguardo, occorre rilevare che, *in primis*, è sulla base della giurisprudenza costante richiamata ai punti 44 e 45 della presente sentenza che, nelle sue sentenze Sofina e Credit Suisse Securities (Europe), la Corte ha considerato oggettivamente comparabili la situazione di due società, una residente e l'altra non residente, che percepiscono dividendi. Contrariamente a quanto sostengono i governi tedesco e spagnolo, detta giurisprudenza non può essere intesa nel senso che riguarda unicamente la tassazione dei dividendi in quanto tale, vale a dire l'inclusione dei dividendi nella base imponibile e nell'aliquota d'imposta applicabile, o i meccanismi diretti ad evitare l'imposizione a catena. Occorre infatti constatare che dalla giurisprudenza della Corte non emerge alcuna limitazione in tal senso.

59 *In secundis*, per quanto riguarda il principio di territorialità sancito dal diritto tributario internazionale, invocato dal governo tedesco, la Corte ha considerato conforme a tale principio un regime di uno Stato membro secondo il quale, per il calcolo della base imponibile dei contribuenti non residenti, sono presi in considerazione solo gli utili e le perdite derivanti dalle loro attività in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 1997, Futura Participations e Singer, C-250/95, EU:C:1997:239, punti 21 e 22, nonché del 15 febbraio 2007, Centro Equestre da Lezíria Grande, C-345/04, EU:C:2007:96, punto 22).

60 Tuttavia, le competenze riconosciute agli Stati membri in forza del principio di territorialità devono essere esercitate nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione (sentenza del 1º dicembre 2011, Commissione/Belgio, C-250/08, EU:C:2011:793, punto 48), tra i quali figura, in particolare, il principio di proporzionalità. Pertanto, un argomento fondato sul principio di territorialità non è idoneo a rimettere in discussione il carattere oggettivamente comparabile di una situazione interna e di una situazione transfrontaliera, ma deve essere valutato nell'ambito dell'esame della questione se la normativa nazionale di cui trattasi sia giustificata, il che presuppone che essa sia proporzionata (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C-446/03; in prosieguo: la «sentenza Marks & Spencer», EU:C:2005:763, punti 39, 40 e 53, nonché del 31 maggio 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16, EU:C:2018:366, punto 40).

61 È in tal senso che nelle sentenze Sofina (punti da 56 a 64) e Credit Suisse Securities (Europe) (punti da 70 a 78), la Corte ha esaminato la giustificazione delle normative nazionali in discussione nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze alla luce della salvaguardia della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, motivo di giustificazione che costituisce un'emanazione del principio di territorialità (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Viva Telecom Bulgaria, C-257/20, EU:C:2022:125, punti 110 e 111).

62 *In tertiis*, basandosi sulla sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (C-10/14, C-14/14 e C-17/14, EU:C:2015:608, punto 59), il governo tedesco sostiene che, ai fini del raffronto dell'onere fiscale connesso alla percezione di dividendi tra società residenti e non residenti, devono essere prese in considerazione solo le spese direttamente connesse alla percezione, di per sé, dei dividendi di cui trattasi.

63 Orbene, tale giurisprudenza non è pertinente. Infatti, essa riguarda la possibilità di dedurre talune spese dai dividendi imponibili e, pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, la determinazione della base imponibile dell'imposta sui dividendi, mentre la presente causa verte sulla possibilità di differire il pagamento di tale imposta.

64 Alla luce di tutto quanto precede, la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante da una pratica come quella di cui trattasi nel procedimento principale riguarda situazioni oggettivamente comparabili.

Sulla giustificazione per un motivo imperativo di interesse generale

65 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non eccede quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 27 aprile 2023, L Fund, C-537/20, EU:C:2023:339, punto 66 e giurisprudenza citata).

66 Il governo svedese fa valere che, anche supponendo che la prassi di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, essa sarebbe giustificata, in primo luogo, dalla necessità di preservare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e la coerenza del regime fiscale nazionale.

67 Più specificamente, tale governo sostiene che la Svezia non avrebbe la possibilità di tassare l'intero risultato fiscale di una società non residente che percepisce dividendi di origine svedese, essendo il potere impositivo limitato al valore creato all'interno delle società svedesi e distribuito sotto forma di dividendi. L'obbligo di concedere un differimento d'imposta ad una società non residente il cui risultato sia stato calcolato secondo la legislazione fiscale del suo Stato membro di residenza condurrebbe la Svezia a dover tener conto di circostanze che non rientrano nel suo potere impositivo, il che sarebbe incompatibile con la simmetria che implica una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

68 A tal riguardo, dalle sentenze Sofina (punti da 56 a 64) e Credit Suisse Securities (Europe) (punti da 70 a 78) risulta che una normativa nazionale che assoggetta i dividendi versati ad una società non residente in perdita ad un'imposizione immediata e definitiva, mentre quelli versati ad una società residente che si trovi nella stessa situazione sono effettivamente tassati solo qualora quest'ultima realizzi nuovamente utili, non può essere giustificata dalla necessità di preservare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri. Per gli stessi motivi, non può essere giustificata da tale necessità neanche una prassi amministrativa nazionale che imponga alle società non residenti che intendono beneficiare del vantaggio fiscale di cui trattasi un onere amministrativo supplementare, che non deve essere sopportato dalle società residenti.

69 Quanto alla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale nazionale, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, affinché un siffatto argomento possa essere accolto, occorre che sia dimostrata l'esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio con un prelievo fiscale determinato [sentenza Credit Suisse Securities (Europe), punto 80 e giurisprudenza citata]. Orbene, nel caso di specie, il governo svedese non ha dimostrato che il vantaggio fiscale concesso alle società residenti sarebbe compensato da un prelievo fiscale determinato, collegato a tale vantaggio.

70 In secondo luogo, il governo svedese deduce la lotta contro la frode e l'evasione fiscali. Secondo tale governo, senza ricalcolare il risultato imponibile di una società non residente che percepisce dividendi di origine svedese, effettuato secondo le norme della normativa svedese, la ritenuta alla fonte prevista da quest'ultima potrebbe essere evitata trasferendo partecipazioni e, pertanto, il diritto ai dividendi ad una società in perdita acquisita specificamente a tal fine.

71 A tal proposito, occorre ricordare che la lotta alla frode e all'evasione fiscali costituisce un motivo imperativo di interesse generale in grado di giustificare una restrizione all'esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato FUE [sentenza del 4 ottobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Interessi relativi a un prestito infragruppo), C-585/22, EU:C:2024:822, punto 55 e giurisprudenza citata].

72 Va altresì ricordato che l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro ha il diritto di esigere dal contribuente le prove a suo avviso necessarie per valutare se siano soddisfatti i presupposti per la concessione di un beneficio fiscale e, di conseguenza, se si debba o meno concedere tale beneficio. Il contenuto, la forma e il grado di precisione che le informazioni presentate dal contribuente devono soddisfare sono determinati dallo Stato membro che conferisce tale beneficio al fine di consentire la corretta riscossione dell'imposta (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 1997, Futura Participations e Singer, C-250/95, EU:C:1997:239, punto 43; del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 61 e giurisprudenza citata, nonché del 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones, C-525/24, EU:C:2025:922, punto 52).

73 Pertanto, per quanto riguarda il contesto del procedimento principale, la Corte ha già sottolineato che, da un lato, spetta alle società non residenti fornire gli elementi pertinenti che consentano alle autorità tributarie dello Stato membro d'imposizione di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare di un differimento dell'imposta o, se del caso, per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte e che, dall'altro, tali autorità sono in grado di effettuare un controllo della veridicità di tali elementi mediante i meccanismi di assistenza reciproca esistenti tra le autorità degli Stati membri [v. sentenze Sofina, punti 72 e 73, e Credit Suisse Securities (Europe), punti 64 e 65].

74 Detti elementi comprendono, in particolare, quelli che possono essere ragionevolmente richiesti per dimostrare che la società non residente interessata si trova effettivamente in perdita e che le condizioni necessarie per beneficiare di un differimento dell'imposta o, se del caso, per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte non sono state create artificiosamente. Occorre infatti rilevare che, secondo il principio generale del diritto dell'Unione del divieto di pratiche abusive, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C-116/16 e C-117/16, EU:C:2019:135, punto 70 e giurisprudenza citata).

75 Tuttavia, al fine di non rendere impossibile o eccessivamente difficile per un contribuente non residente ottenere un vantaggio fiscale, non si può esigere che esso produca documenti conformi sotto ogni profilo alla forma e al livello di precisione dei documenti giustificativi previsti dalla normativa dello Stato membro che conferisce tale vantaggio, qualora, peraltro, i documenti forniti da detto contribuente consentano a detto Stato membro di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatti i presupposti per la concessione del vantaggio fiscale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 62 e giurisprudenza citata, nonché del 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones, C-525/24, EU:C:2025:922, punto 53).

76 Orbene, anche supponendo che l'obbligo imposto alle società non residenti di ricalcolare, sistematicamente, il loro risultato imponibile sia considerato idoneo a prevenire la frode e l'evasione fiscali, tale obbligo eccede in ogni caso quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, un siffatto obbligo si fonda su un sospetto generalizzato di evasione e non su indizi che possono lasciar pensare che sussiste una frode o una costruzione artificiosa volta a eludere il pagamento dell'imposta sui dividendi.

77 Inoltre, a causa del notevole onere amministrativo che esso comporta, l'obbligo di ricalcolare il risultato imponibile è tale da rendere eccessivamente difficile per una società non residente beneficiare di un differimento d'imposta o, se del caso, ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte.

78 Alla luce di tutto quanto precede, la prassi dell'amministrazione tributaria di cui trattasi, la quale esige che il risultato imponibile delle società non residenti sia, sistematicamente, ricalcolato senza prevedere la possibilità per tali società di fornire documenti che consentano a tale amministrazione di verificare, in modo chiaro e preciso, che siano soddisfatte le condizioni per ottenere un vantaggio fiscale, costituisce una misura sproporzionata.

79 Peraltro, per quanto riguarda l'obbligo, imposto ad una società non residente appartenente a un gruppo di società nel suo Stato membro di residenza, il quale gruppo è soggetto ad un'imposizione consolidata in tale Stato membro, di ricalcolare, sistematicamente, il risultato di un siffatto gruppo nel suo insieme, occorre aggiungere

che, tenuto conto di quanto esposto ai punti da 76 a 78 della presente sentenza, un siffatto obbligo deve, *a fortiori*, essere considerato sproporzionato.

80 È irrilevante al riguardo il fatto che la normativa dello Stato membro della fonte dei dividendi non preveda una tassazione consolidata, ma contenga norme in materia di trasferimenti infragruppo che consentono, a determinate condizioni, di procedere ad un bilanciamento dei risultati all'interno del gruppo. Infatti, per gli stessi motivi esposti ai punti da 76 a 79 della presente sentenza, tale Stato membro non può esigere che una società non residente, appartenente ad un gruppo e soggetta a imposizione consolidata nello Stato membro di residenza, ricalcoli il suo utile consolidato secondo le norme svedesi in materia di trasferimenti infragruppo.

81 La conclusione di cui al punto 78 della presente sentenza non è rimessa in discussione dal riferimento del governo tedesco alla giurisprudenza derivante dalla sentenza Marks & Spencer, da cui risulterebbe che, al momento dell'imposizione di una società in uno Stato membro, le perdite subite da quest'ultima all'estero devono essere prese in considerazione solo in via eccezionale, vale a dire quando si tratta di perdite definitive.

82 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai punti da 43 a 51 della sentenza Marks & Spencer, la Corte ha dichiarato che una restrizione alla libertà di stabilimento connessa a una limitazione del diritto, per una società residente, di dedurre le perdite di una società figlia estera, mentre tale deducibilità le è concessa per le perdite di una società figlia residente, è giustificata dalla necessità di preservare l'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e di prevenire i rischi di duplice uso delle perdite e di elusione fiscale. Tuttavia, dal punto 55 di tale sentenza risulta che una siffatta restrizione è sproporzionata in una situazione in cui tali perdite rivestono carattere definitivo.

83 Orbene, al pari delle cause che hanno dato luogo alle sentenze Sofinae Credit Suisse Securities (Europe), la presente causa non riguarda la deduzione di perdite estere, bensì la determinazione del momento in cui lo Stato membro della fonte dei dividendi può esercitare il suo diritto di tassare un reddito generato nel suo territorio [v., in tal senso, sentenze Sofina, punto 59, e Credit Suisse Securities (Europe), punto 75].

84 Infine, per quanto riguarda le riserve espresse in udienza dal governo tedesco e relative al fatto che le norme del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali si applicano anche ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, si deve rilevare che la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi non è in discussione nella presente causa (v., in tal senso, sentenze del 7 settembre 2004, Manninen, C-319/02, EU:C:2004:484, punto 51, e del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 60).

85 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla prassi dell'amministrazione tributaria di uno Stato membro consistente nell'esigere che una società non residente, appartenente a un gruppo di società che è oggetto di un'imposizione consolidata nel suo Stato membro di residenza e che fa valere

la sua situazione in perdita per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi percepiti da una società residente nel primo Stato membro, fornisca la prova di tale situazione in perdita ricalcolando, sistematicamente, il suo risultato imponibile conformemente alle norme applicate da tale primo Stato membro per tassare le società residenti.

Sulle spese

86 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla prassi dell'amministrazione tributaria di uno Stato membro consistente nell'esigere che una società non residente, appartenente a un gruppo di società che è oggetto di un'imposizione consolidata nel suo Stato membro di residenza e che fa valere la sua situazione in perdita per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi percepiti da una società residente nel primo Stato membro, fornisca la prova di tale situazione in perdita ricalcolando, sistematicamente, il suo risultato imponibile conformemente alle norme applicate da tale primo Stato membro per tassare le società residenti.

Firme

---

* Lingua processuale: lo svedese.